

**AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3  
MARCHE CENTRO - MACERATA**

**Delibera Assemblea**

ATTO N. 2

**OGGETTO: Istanza di salvaguardia presentata dalla società ASTEA S.p.A. – Provvedimenti conseguenti**

L'anno 2008 (duemilaotto) addì diciotto del mese di aprile, alle ore 15.30 in Macerata - Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto del Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia o di un loro delegato.

Intervengono:

PROVINCIA DI MACERATA	Quota 5%	No			
Comune:	quota %	Sindaco o delegato	Comune:	quota %	Sindaco o delegato
ACQUACANINA	0.40	Si	MORROVALLE	2.20	No
APIRO	1.20	No	MUCCIA	0.52	No
APPIGNANO	1.02	No	PIEVEBOVIGLIANA	0.54	No
BELFORTE DEL CHIANTI	0.51	Si	PIEVETORINA	1.30	Si
BOLOGNOLA	0.39	No	PIORACO	0.52	No
CALDAROLA	0.70	No	POGGIO S. VICINO	0.23	No
CAMERINO	3.17	Si	POLLENZA	1.59	Si
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	0.22	Si	PORTO RECANATI	1.82	Si
CASTELRAIMONDO	1.43	Si	POTENZA PICENA	3.24	Si
CASTELSANTANGELO SUL NERA	1.05	No	RECANATI	5.04	No
CESSAPALOMBO	0.50	Si	S. SEVERINO MARCHE	5.11	Si
CINGOLI	3.92	Si	SEFRO	0.68	No
CIVITANOVA MARCHE	7.67	Si	SERRAPETRONA	0.68	No
CORRIDONIA	3.22	Si	SERRAVALLE DI CHIANTI	1.56	Si
FIASTRA	0.92	No	TOLENTINO	4.73	Si
FIORDIMONTE	0.34	No	TREIA	3.02	No
FIUMINATA	1.35	No	USSITA	0.85	No
GAGLIOLE	0.44	Si	VISSE	1.63	Si
MACERATA	9.23	Si	CASTELFIDARDO	3.36	No
MONTECASSIANO	1.60	Si	FILOTTRANO	2.66	Si
MONTECAVALLO	0.57	Si	LORETO	2.30	No
MONTECOSARO	1.21	No	NUMANA	0.71	Si
MONTEFANO	1.03	No	OSIMO	6.78	Si
MONTELUPONE	1.03	No	SIROLO	0.81	No

**Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari**

Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.

Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.

Incidenza percentuale 64,01 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente dell'Autorità chiede al Direttore dell'Ente di introdurre brevemente il punto all'ordine del giorno relativo all'istanza di salvaguardia presentata dalla società ASTEA S.p.A.

Il Direttore dopo una breve ricostruzione delle vicende che hanno portato dall'affidamento del 2005 ai giorni nostri ed un riferimento all'intricato quadro normativo che di certo non favorisce scelte unanimi circa gli affidamenti dei pubblici servizi, riferisce in merito all'istanza presentata da ASTEA S.p.A. l'8 febbraio 2007, al lungo e complesso procedimento istruttorio che ha portato elementi più certi alla discussione assembleare odierna e fa presente all'Assemblea che, anche in base alle motivazioni riportate nel parere legale allegato ai documenti istruttori, l'istanza deve essere rigettata.

Esce il Sindaco di Corridonia: quote presenti 60,79%.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono:

- il Sindaco di Potenza Picena, che chiede chiarimenti al rappresentante dell'amministrazione comunale di Osimo circa le intenzioni del Comune nella vicenda dell'affidamento in house a Centro Marche Acque;
- il Delegato del Comune di Osimo, che pone in relazione la vicenda oggi in discussione ai problemi interni alla compagine societaria di ASTEA.

Il Direttore dell'AATO informa l'Assemblea circa lo stato di avanzamento dell'iter, sancito nella Convenzione di gestione del s.i.i., che dovrà portare a deliberare l'affidamento definitivo, secondo i modelli previsti, a Centro Marche Acque;

Il Presidente ribadisce la volontà dell'Ente di completare il percorso iniziato nel 2005 con gli affidamenti ai tre soggetti a suo tempo identificati arrivando nel minor tempo possibile al riconoscimento dell'affidamento definitivo del servizio.

A questo punto, non essendoci altri interventi, il Presidente pone a votazione il punto 2. all'ordine del giorno e precisamente il diniego all'istanza di salvaguardia presentata dalla società ASTEA S.p.A. all'Autorità di Ambito relativamente alla gestione del servizio idrico nei Comuni attualmente serviti.

Votazione:

Presenti: 60,79% su 100.

Votanti: 60,79% su 100.

Favorevoli: 47,35%.

Contrari: 6,78% (Osimo).

Astenuti: 6,66% (Montecassiano, Porto Recanati e Potenza Picena).

Stante l'esito, si approva a maggioranza.

## **L'ASSEMBLEA**

**Visto** l'esito della votazione;

**Visto** l'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: *"L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa sull'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:*

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;*

- b) *a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche,*
- c) *a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano."*

**Visto** l'art. 113, comma 15 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: *"Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque e entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, 31 dicembre 2007 per il servizio idrico integrato, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1 ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore."*

**Visto** l'art. 150 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede:

1. *L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.*
2. *L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.*
3. *La gestione può altresì essere affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o da altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5 lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5 lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.*
4. *I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5."*

**Viste** le delibere di affidamento del servizio idrico integrato assunte dall'Assemblea dell'AATO 3 concernenti:

- la scelta della forma di gestione del servizio, riportata nella delibera di Assemblea n. 5/2003, da intendersi qui richiamata, relativa all'affidamento diretto del s.i.i. a n. 3 soggetti gestori per il periodo transitorio di cinque anni, secondo la disciplina di cui all'art. 35 comma 5 Legge Finanziaria 2002, oggi abrogato;
- l'affidamento diretto del s.i.i. alle società S.I. Marche S.c.r.l., Unidra S.c.r.l. e all'ATI costituita da AST-ASPEA con l'aggregazione di Acquambiente Marche deliberato con atto n. 6/2003, da intendersi qui richiamato, caratterizzato, secondo l'indirizzo espresso nella delibera n. 5/2003 e sulla base dei criteri e condizioni rinvenibili nell'art. 35 comma 5 della Legge finanziaria 2002 nonché nell'art. 9 Legge Regione Marche n. 18/98 e nella Legge n. 36/94, alla collocazione sul mercato, attraverso adeguata procedura ad evidenza pubblica, di quota parte delle azioni societarie ed al superamento della pluralità delle gestioni mediante la costituzione del gestore unico d'ambito;
- la conferma della forma di gestione del s.i.i. nell'ATO 3 a seguito delle modifiche normative intervenute all'art. 113 D. Lgs. n. 267/2000, mediante le delibere assembleari n. 5 e n. 6 del 2005, da intendersi anch'esse richiamate, con le quali, stante il nuovo quadro normativo di riferimento, l'Autorità ha, come detto, confermato l'affidamento già disposto nel 2003 a favore delle società S.I. Marche S.c.r.l., Unidra S.c.r.l. e Centro Marche Acque S.c.r.l. (quale società costituita dalle società ASTEA S.p.A. – a sua volta originata dalla fusione di AST con ASPEA – e Acquambiente Marche s.r.l.); l'affidamento *de quo*, disposto per la durata di anni venti secondo le condizioni previste nella Convenzione di gestione approvata in sede assembleare, ha consentito la continuazione in capo alle società S.I. Marche, Unidra e Centro Marche Acque dell'erogazione del servizio pubblico idrico e la permanenza degli stessi gestori nei sub-ambiti territoriali inizialmente stabiliti con le decisioni del 2003 (Comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, Pioraco, Poggio S. Vicino, S. Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita e Visso alla società Unidra S.c.r.l., i Comuni di Appignano, Castelfidardo, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Montecosaro, Morrovalle, Pollenza e Treia alla società S.I. Marche S.c.r.l. e i Comuni di Cingoli, Filottrano, Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Numana, Osimo, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati e Sirolo alla società Centro Marche Acque S.c.r.l.);

### **Considerato che**

- nelle suddette delibere del 2005, nonché all'art. 3 delle Convenzioni di affidamento del s.i.i., l'Autorità dà atto della necessità, prevista all'art. 113 comma 5 e 15 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i gestori, entro la data del 31.12.2006, poi portata al 31.12.2007, si conformino alle caratteristiche della società c.d. mista o della società c.d. in house;
- l'osservanza della suddetta prescrizione per i gestori del s.i.i. comporta la continuazione automatica e senza soluzione alcuna dell'erogazione del servizio secondo gli stessi termini e modalità convenzionalmente previsti;
- l'eventuale mancata conformità, invece, una volta accertata dall'Autorità, determina la cessazione automatica dell'affidamento;
- per non incorrere nella risoluzione automatica, l'art. 3 della Convenzione prevede che entro il termine di fine 2007 siano quanto meno avviate le procedure atte a dimostrare la volontà seria e tangibile dell'adeguamento alle imposizioni di legge (art. 3 Convenzione s.i.i.: *“Conformemente al disposto di cui all'art. 113 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, l'affidamento cesserà automaticamente, senza necessità di apposita deliberazione dell'Autorità, se alla data del 31 dicembre 2007 il Gestore non avrà assunto i caratteri di cui al medesimo art. 113, comma 5, lett. b) o lett. c). Della suddetta data non si terrà conto se: a) Il Gestore dà prova di aver già intrapreso la procedura ad evidenza pubblica necessaria per la scelta del socio privato, anche finanziario, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nell'ipotesi di cui all'art. 113 comma 5 lett. b); b) Il Gestore dà prova di aver intrapreso quanto necessario per costituzione del capitale sociale interamente pubblico e per l'avverarsi della condizione che gli enti pubblici titolari del capitale medesimo esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la*

*società stessa realizzi la parte più importate della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano, nell'ipotesi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c). Nei casi di cui al comma precedente il Gestore prosegue il servizio, rimanendone titolare fino al completamento della procedura di gara o fino alla costituzione della società interamente pubblica avente le caratteristiche dell'art. 113 comma 5 lett. c). E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di accertare la conformità della società costituita alle disposizioni di cui all'art. 113 comma 5 lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.'');*

#### **Considerato altresì che**

- l'Autorità, con delibera di Assemblea n. 7/2006 di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente, si è espressa favorevolmente per la gestione del s.i.i. attraverso la società "in house" formulando in tal senso apposito indirizzo nei confronti del nuovo organo consiliare incaricandolo di eseguire i necessari approfondimenti per la verifica di "compatibilità" delle società affidatarie del servizio rispetto alle vigenti disposizioni di legge;
- nell'anno 2007, con la delibera di Assemblea n. 1/2007 di approvazione del Bilancio Annuale e Pluriennale 2007-2009, l'Autorità, particolarmente nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio, ha dato conto della necessità di giungere ad un completamento del percorso intrapreso nella gestione del s.i.i. attraverso il consolidamento della scelta della forma pubblica che dovrà essere portata "a regime" anche con l'adozione del principale strumento di programmazione economico-finanziaria rappresentato dal Piano d'Ambito definitivo;
- la Convenzione del s.i.i. (in particolare artt. 4 e 5) pone a carico dei gestori precisi vincoli riguardanti l'adeguamento delle società alla modello della c.d. mista o in house;

#### **Atteso che**

- con nota 8.2.2007 la società ASTEA S.p.A. ha avanzato formale richiesta all'AATO 3 di riconoscimento del diritto alla *salvaguardia ex art. 113 commi 14 e 15 bis del D. Lgs. n. 267/2000 per la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni serviti* dalla società stessa;

#### **Con riferimento a tale istanza va evidenziato che**

- dall'istruttoria condotta si evince che la vera e propria salvaguardia originariamente prevista dall'art. 9 comma 4 della l. n. 36/1994 non esiste più essendo stata abrogata dal D. Lgs. n. 152/2006, per cui le norme invocate da ASTEA riguardano in realtà non la salvaguardia, ma il diritto alla prosecuzione della gestione in base ad un titolo pregresso;
- ASTEA S.p.A. è società risultante dalla fusione tra ASPEA ed AST, e nel settembre 2003 è subentrata nei rapporti attivi e passivi delle società fuse, ivi compreso l'affidamento del s.i.i. disposto dall'AATO nel giugno 2003 – quando dunque la fusione era in corso - all'ATI formata dalle suddette società e da Acquambiente Marche S.r.l.; successivamente ASTEA e Acquambiente Marche hanno costituito la società consortile Centro Marche Acque;
- ASTEA S.p.A. dal settembre 2003 è divenuta uno dei gestori affidatari dell'AATO nel territorio di sua competenza; avendo ASTEA accettato l'affidamento del s.i.i. da parte dell'AATO ha di fatto reso incompatibile tale situazione con la richiesta di "salvaguardia" ex art. 113 comma 15 bis D. Lgs. n. 267/2000, che invece riguarda la prosecuzione di gestioni preesistenti e non anche soggetti affidatari del servizio da parte dell'AATO;
- non vi è diritto alla salvaguardia né alla prosecuzione della gestione. Al contrario ASTEA S.p.A. è obbligata ad adempiere agli obblighi convenzionalmente assunti per effetto dell'affidamento disposto dall'Autorità nel 2003 e confermato nel 2005, pena la cessazione dell'affidamento;
- ciò vale anche per la fattispecie dell'art. 113, comma 14, D. Lgs. n. 267/2000, che contempla il caso di gestori diversi da enti locali e proprietari delle reti ed impianti, che possono essere autorizzati dall'Autorità a gestire il servizio; tale fattispecie, però, non riguarda società controllate dai Comuni che gestiscono servizi comunali, bensì società private che gestiscono acquedotti, fognature e

depuratori, ed inoltre la norma non si applica al servizio idrico integrato, disciplinato oggi dal D. Lgs. n. 152/2006, che è norma di settore e che prevede la gestione per ambiti territoriali ottimali, e dunque è incompatibile con tale disposizione; infine, la norma non attribuisce alcun diritto al privato ma solo un potere largamente discrezionale all'AATO che può autorizzare o meno la prosecuzione della gestione;

- quanto precede è stato peraltro confermato nel parere redatto dall'Avv. Riccardo Farnetani (Allegato 1), su incarico ricevuto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 16 del 7.8.07, parere dal quale si evince molto chiaramente che allo stato attuale ASTEA S.p.A. non è nella condizione di poter chiedere l'affidamento del servizio in virtù di un titolo giuridico nuovo e diverso rispetto a quello previsto con l'affidamento del 2003, come confermato nel 2005, essendone già affidataria ed avendo accettato le condizioni contrattuali evidenziate in Convenzione;

#### **Considerato altresì che**

- la società Acquambiente Marche S.r.l., con nota n. 6827 del 21.12.2007, ha inviato all'Autorità di Ambito copia della delibera dell'assemblea dei propri soci del 19.12.2007 con la quale viene deciso il trasferimento delle quote di partecipazione in Centro Marche Acque ai Comuni soci, dando con ciò prova di aver intrapreso il percorso necessario per la costituzione del capitale sociale interamente pubblico e quindi per la realizzazione della forma di gestione in-house, come stabilito dall'art. 3 della Convenzione di gestione del servizio;
- la società ASTEA S.p.A., con nota n. 94 del 10.01.2008, ha inviato all'Autorità di Ambito copia di analoga delibera di assemblea dei soci;
- la società Centro Marche Acque S.c.r.l., con nota n. 5 del 11.03.2008, ha infine comunicato all'Autorità di Ambito l'avvio di detto processo e la volontà di addivenire nel minor tempo possibile al soddisfacimento di quanto stabilito in Convenzione circa la prosecuzione della gestione fino al termine della durata convenzionale, pur con la necessità di attivare tale percorso decisionale anche in sede politica all'interno dei Consigli comunali affidatari;

#### **Considerato infine che**

- l'istanza della società ASTEA S.p.A., che all'epoca dell'istanza risultava ancora consorziata in Centro Marche Acque, potrebbe far ritenere anche Acquambiente Marche S.r.l. legittimata ad analogo comportamento; in entrambi i casi, invece, il solo soggetto titolato ad esprimersi e ad interagire con l'AATO è il concessionario del s.i.i. ovvero Centro Marche Acque S.c.r.l.;
- l'istruttoria condotta sulla richiesta di ASTEA S.p.A. ha evidenziato la fondatezza di tutte le argomentazioni in precedenza espresse;
- quando la stessa istruttoria, completata con il parere reso dall'Avv. Farnetani, poteva dirsi conclusa sono intervenute le note decretazioni d'urgenza sulla "moratoria" degli affidamenti (D. L. n. 159 del 1 ottobre 2007 recante "Interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito in Legge 28.11.2007) nonché le disposizioni di riordino e razionalizzazione del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) e l'iter del c.d. Decreto "Lanzillotta" che hanno comportato un rallentamento dell'ordinario processo decisionale e l'impossibilità di giungere ad un provvedimento formale in ordine alla suddetta richiesta;
- nelle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità dello scorso novembre si sono discusse e trattate le questioni di cui è evidenza nel presente atto e gli esiti delle stesse;

**Viste** le normative richiamate;

**Acquisito** il prescritto parere:

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 d. lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all'oggetto della presente delibera.

Dott. Massimo Principi \_\_\_\_\_

**Visto** lo Statuto dell'Autorità di Ambito che prevede fra le competenze esclusive dell'Assemblea all'art. 11, comma 1, lettera m) la "scelta del regime giuridico per la gestione del servizio idrico integrato" e alla lettera o) la "definizione delle procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio";

**Vista** la delibera di Assemblea n. 7/2006, nonché le delibere n. 5 e n. 6 del 2003, e le delibere n. 5 e n. 6 del 2005;

**Vista** la delibera di approvazione del Bilancio 2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica ad essa allegata;

**Visto** l'allegato parere dell'Avv. Farnetani;

tutto premesso,

**DELIBERA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rigettare la richiesta di salvaguardia *ex art. 113 commi 14 e 15 bis* del D. Lgs. n. 267/2000 avanzata dalla società ASTEA S.p.A. per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto secondo quanto confermato nell'allegato parere legale.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

In pubblicazione all'Albo dal  
del D. Lgs. 267/2000.

---

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---

VISTO DI ESECUTIVITA'